

I LAICI NELLE PRELATURE PERSONALI

In *Chiese particolari & Prelature personali* (Edizioni Ares, Milano 1985, pp. 152, L. 15.000), il teologo Pedro Rodríguez delineava la ragion d'essere e la natura teologica delle Prelature

personali, strutture istituzionali e giuridiche ideate nel contesto del rinnovamento ecclesiale e pastorale del Concilio Vaticano II. In questo saggio, Rodríguez approfondisce uno degli aspetti

che, di queste Prelature, è più denso e fecondo di implicazioni per il futuro della Chiesa: il ruolo che al loro interno occupano i laici. ■ ■ ■

La normativa del Codice sulle Prelature personali, che raccoglie e formalizza la *voluntas Concilii* attraverso il patrimonio contenuto nel Motu proprio *Ecclesiae sanctae*, raggiunge nel can. 296 uno dei suoi livelli più significativi col disciplinare la presenza dei laici in seno a queste nuove figure ecclesiali.

Ma all'analisi del contenuto concreto di questo canone dobbiamo premettere una riflessione il cui svolgimento risulta obbligato dalla natura teologico-canonica delle Prelature personali, per come esse sono state concepite nel Concilio ecumenico e per come sono andate esplicitandosi lungo l'iter del Codice. Una Prelatura personale non è "autoorganizzazione" dell'*ordo clericalis*, ma della Chiesa: non è Gerarchia, ma istituzione gerarchicamente organizzata. Appartiene dunque alla sua essenza il *coetus fidelium* affidato alla cura pastorale del Prelato aiutato dal suo clero. E ciò — ecco l'elemento specifico — per realizzare una peculiare iniziativa pastorale. Il *coetus fidelium* è tale agli effetti delle *peculiaris opera pastoralia* di cui si tratta in ogni

caso concreto. A ogni altro effetto quei fedeli appartengono alle *portiones Populi Dei* che sono le rispettive Chiese particolari. Anche se più avanti tornerò su questo tema decisivo, adesso voglio sottolineare — dato che parliamo dei laici nelle Prelature personali — che la presenza dei fedeli laici in queste Prelature è un fatto immanente al concetto stesso di Prelatura e alla ragion d'essere delle Prelature *personali*. Sono i laici — e le loro necessità spirituali — a costituire la ragione di fondo di ogni possibile Prelatura.

Tocca al diritto stabilito dalla Santa Sede per ogni Prelatura — ai suoi Statuti, dei quali parleranno i cann. 295 § 1, 296 e 297 — determinare giuridicamente la composizione di ogni peculiare *coetus fidelium* in funzione del fine pastorale che la Santa Sede assegna a ogni singola Prelatura. Nel can. 296 ci si limita a regolare soltanto un particolare elemento di conformazione del *coetus fidelium*; un elemento che, per sua natura — in coerenza con la decisione di regolare le Prelature personali sostanzialmente, e non per equiparazione generale alle Chiese partico-

lari – necessitava ovviamente della corrispondente norma giuridica. Ma questo caso non è l'unico. Una corretta ermeneutica del Codice deve ammettere che i fedeli delle Prelature possono essere determinati *a iure*, e non solo attraverso *conventiones*.

Che cosa dice, dunque, il can. 296? Eccone la formulazione letterale: «I laici possono dedicarsi alle opere apostoliche di una Prelatura personale mediante convenzioni stipulate con la Prelatura stessa; il modo di tale *organica cooperazione* e i principali doveri e diritti con essa connessi siano determinati con precisione negli Statuti».

Il tenore di questo can. 296 merita una considerazione attenta, poiché presenta elementi di prima grandezza per la comprensione della dinamica pastorale delle Prelature personali e, di conseguenza, per la comprensione della loro natura teologica.

La "cooperazione organica" dei laici

La riflessione teologico-canonistica sulle Prelature personali, che parte dal testo conciliare e si riflette già in forma normativa nel Motu proprio *Ecclesiae sanctae* del 1966, ha portato a comprendere che i laici possono assumere responsabilità apostoliche in seno a queste Prelature. Si avverte qui chiaramente, come abbiamo fatto notare a suo tempo (1), la teologia conciliare del laicato come parte dell'originaria e costitutiva missione della Chiesa. Il Concilio, infatti, sottolineando che la missione della Chiesa non può essere ridotta all'attività propria della sacra Gerarchia, ha apportato una formidabile dilatazione degli orizzonti ecclesiali, stimolando di conseguenza la funzione che ai laici compete nell'unità di tale missione (2). Col can. 296 – come dice Lo Castro – “siamo in presenza di un programma pastorale della Chiesa giuridicamente strutturato, non imposto ma proposto ai fedeli” (3).

Mediante un accordo (*conventio*) con la Prelatura, i laici possono essere realmente compartecipi e corresponsabili del compito apostolico di questa, prestando la loro “cooperazione” che il can. 296 definisce “organica”. È interessante notare come questa terminologia ponga in rilievo lo spessore teologico del fenomeno giuridico. La struttura dell'economia salvifica si esprime, secondo il Concilio Vaticano II, in termini di “cooperazione” a un duplice livello: la Chiesa coopera con Dio, e, nel suo seno, all'unica mis-

sione cooperano i diversi soggetti. In effetti, la Chiesa come tale, in quanto *sacramentum salutis*, “*a Spiritu Sancto ad cooperandum compellitur, ut propositum Dei, qui Christum principium salutis pro universo mundo constituit, effectu compleatur*” (4). Il termine “cooperazione” è in piena logica utilizzato dal Codice per descrivere il secondo livello, cioè il modo proprio con cui ogni cristiano – chierico o laico – si inserisce nella missione della Chiesa, quando vi si afferma che tutti, “*secundum propriam cuiusque conditionem et munus, ad aedificationem Corporis Christi cooperantur*” (5). Identica terminologia aveva utilizzato il Concilio per spiegare la sua teologia circa la partecipazione dei laici alla missione della Chiesa, affermando che Dio li chiama “*ut variis formis et modis unius apostolatus Ecclesiae, novis necessitatibus temporum continenter aptandi, cooperatores ei se exhibeant*” (6). La Cost. *Lumen gentium* si era espressa a questo proposito in modo ancora più radicale: “*ut cuncti suo modo ad commune opus unanimiter cooperentur*” (7). In tal modo l'espressione “cooperazione organica” viene a comprendere i diversi modi e gradi di dedizione dei laici ai compiti delle Prelature, dedizione che può essere più o meno intensa secondo le obbligazioni assunte e determinate negli Statuti, e che può raggiungere un grado di intensità tale da comportare l'*incorporazione* formale dei laici alla Prelatura come suoi membri, facenti cioè parte di essa *pleno iure* (8).

Il lettore si renderà conto che questa profonda teologia conciliare della cooperazione organica nella missione della Chiesa verrebbe vanificata se la Prelatura personale fosse concepita come un'istituzione dell'*ordo clericalis*. I laici, in tal caso, sarebbero concepiti o come meri destinatari, oppure come “aiutanti”, che “partecipano” al lavoro pastorale svolto dai chierici. In ambedue i casi il loro essere cristiani – il loro esser da laici – sarebbe esterno alla “Prelatura-struttura clericale”, e nel secondo, per di più, verrebbero completamente sconosciuti sia la originaria vocazione cristiana dei laici – facendone solo una *longa manus* della Gerarchia – sia l'apostolato che è loro proprio, ridotto a una mera partecipazione all'apostolato gerarchico, come si era soliti definirlo negli anni che hanno preceduto il Vaticano II. Ma proprio questo Concilio, al contrario, ha dichiarato: «L'apostolato dei laici è quindi partecipazione alla stessa salvifica missione della Chiesa, e a questo apostolato sono tutti destinati dal Signore stesso per mezzo del Battesimo e della Confermazione» (9). No: i laici del can. 296 non sono operatori del *clero* della Prelatura. Cooperano bensì con *Cristo*, per il raggiungimento del fine della Prelatu-

ra, e fanno ciò in forza della loro condizione *laicale*. In termini rigorosamente teologici, la stessa cosa va affermata dei presbiteri e dei diaconi delle Prelature: cooperano con Cristo, nella loro condizione *ministeriale*, ai compiti della Prelatura. Il modo specifico, secondo la Rivelazione divina, in cui questi due servizi si uniscono all'azione di Cristo nella Chiesa e nel mondo è la cooperazione *organica* di cui parla il can. 296.

In sintesi: i laici di cui si tratta in questo canone non cooperano all'apostolato del clero; piuttosto, chierici e laici, ciascuno nella rispettiva posizione ecclesiale, cooperano *con Cristo nella Prelatura per* conseguire il fine pastorale che la Chiesa, attraverso il Successore di Pietro, ha loro indicato.

Per esporre in altre parole lo stesso concetto, all'interno della Prelatura personale il Prelato, il clero e i fedeli sono correlati nel modo originario che caratterizza l'essere stesso della Chiesa. Nell'essenza delle Prelature personali, come in quella delle Chiese particolari – in virtù di un comune substrato, le une e le altre essendo istituzioni dell'organizzazione gerarchico-pastorale della Chiesa –, è incisa la dinamica cristiana che è propria delle specifiche funzioni del sacerdozio ministeriale e del sacerdozio comune dei fedeli (ciò che alcuni canonisti chiamano “binomio *clerus-plebs*”), nella sua differenziazione e nella sua complementarità. Il risultato è l'edificazione della Chiesa, *simpliciter*. Dunque, ciò che i fedeli laici delle Prelature, entrando in cooperazione organica con esse, mettono in esercizio all'atto dell'incorporazione – e poi nella conseguente cooperazione organica –, è nient'altro che la loro mera vocazione cristiana, radicata nel Battesimo, e il carisma che è proprio della laicità.

Congrua congruis referendo, il loro modo di essere e di stare nella Prelatura personale è equivalente al modo di essere e di stare che hanno – e che conservano – ciascuno nella propria Chiesa particolare: vi sono e vi stanno, cioè, da comuni fedeli laici. Le convenzioni descritte dal can. 296 non sono, in tal senso, altro che la ratificazione, da parte dei laici, della propria radicale vocazione cristiana e della propria laicità, in ordine al fine apostolico della Prelatura.

Ritengo che il canone di cui stiamo occupandoci sia tra quelli che più rigorosamente riflettono il pensiero del Concilio Vaticano II, là dove esso dichiarava che la natura e i principi fondamentali dell'apostolato dei laici, esposti nel Decreto *Apostolicam actuositatem*, avrebbero avuto carattere vincolante per la futura opera di revisione del Diritto canonico (10). Ne consegue che qualsiasi interpretazione del Codice del 1983

che, per ciò che attiene alla posizione dei laici nelle Prelature personali, non colga le caratteristiche proprie della laicità, si scontra anzitutto col Concilio Vaticano II, criterio ermeneutico specifico, nel Codice, per questa materia.

Carattere contrattuale & secolare del vincolo

Il modo concreto della “cooperazione organica” dei laici sarà quello stabilito dai concreti Statuti dati dalla Santa Sede nell'erigere la Prelatura; in esso viene fissato il contenuto delle convenzioni. Questa normativa sulla “cooperazione organica”, mentre sottolinea l'immenso orizzonte pastorale che si apre alla nuova figura, ne fa di nuovo emergere il carattere gerarchico, già stabilito nei canoni precedenti (11). Ciò risalta, soprattutto, quando si considerano i caratteri del vincolo con la Prelatura, che i laici acquisiscono in virtù di queste convenzioni:

a) È un vincolo di natura pattizia o contrattuale, il cui contenuto è circoscritto esclusivamente al fine della Prelatura e all'ambito di competenza del suo Prelato. È la natura delle *peculiariorum operum pastoralium*, che può essere molto diversa, a determinare la modalità e l'ambito materiale della giurisdizione prelatizia. In altre parole, il vincolo che sorge dalle *conventiones* stabilisce un insieme di diritti e di obblighi reciproci tra il Prelato e i suoi fedeli, in ordine alla realizzazione del compito apostolico della Prelatura, compito che i laici assumono – già lo si è detto – nella loro condizione e nel loro contesto nativamente laicali (12).

b) Il vincolo con la Prelatura ha dunque una natura teologica e giuridica diversa dai *sacra ligamina* – voti, giuramenti o promesse – che sono propri degli istituti di vita consacrata (13); il suo inquadramento giuridico è invece quello proprio delle norme che regolano l'attività contrattuale nella Chiesa (14), e il suo effetto, pertanto, né “consacra” i laici, né rende “consacrata” la loro secolarità radicale.

c) La profonda differenza che intercorre tra le Prelature personali e le associazioni appare, inoltre, quando si considera che il vincolo con la Prelatura non viene definito dalla volontà di coloro che lo acquisiscono. Non sono essi che, mediante un *contratto di associazione*, costituiscono o creano le Prelature. Queste implicano una giurisdizione gerarchica preesistente, alla quale i laici si sottomettono mediante un *contratto di adesione*, per cooperare alle loro opere apostoliche (15). Ne deriva che la giurisdizione

del Prelato non è un diritto contrattualmente acquisito: il Prelato esercita la sua giurisdizione in virtù dell'atto della Sede apostolica che erige la Prelatura e della corrispondente provvisione dell'ufficio, e a questa giurisdizione i laici si sottomettono liberamente.

d) L'atto di adesione del fedele alla Prelatura personale, mediante la convenzione, origina pertanto rilevanti conseguenze che, formalmente, si possono concretare in questa: assoggetta il fedele alla potestà giurisdizionale del Prelato nelle specifiche materie di competenza della Prelatura. Si tratta, secondo Lo Castro, di un atto di *autonomia privata* – appartenente alla sfera di libera disponibilità del laico – con conseguenze giuridiche di *natura pubblica*, dato il carattere pubblico della Prelatura in quanto struttura dell'organizzazione gerarchica della Chiesa, e creata dalla Santa Sede (16).

Pedro Rodríguez

(1) Cfr PEDRO RODRÍGUEZ, *Chiese particolari & Prelature personali*, cit. Il presente saggio rielabora e completa le considerazioni ivi esposte alle pp. 80-83.

(2) Cfr Cost. *Lumen gentium*, n. 10; Decr. *Christus Dominus*, n. 17; Decr. *Apostolicam actuositatem*, n. 25 e *passim*; Decr. *Presbyterorum Ordinis*, n. 9.

(3) GAETANO LO CASTRO, *Le Prelature personali per lo svolgimento di specifiche funzioni pastorali*, in "Il Diritto ecclesiastico", (1983), pp. 85-146.

(4) Cost. *Lumen gentium*, n. 17.

(5) Can. 208.

(6) Decr. *Apostolicam actuositatem*, n. 33/b.

(7) Cost. *Lumen gentium*, n. 30.

(8) In modo del tutto appropriato viene definita "incorporazione" la relazione dei laici dediti ai compiti apostolici della Prelatura Opus Dei. Cfr SACRA CONGREGAZIONE DEI VESCOVI, Dich. *Praelaturae personales*, 23 agosto 1982, nn. I,b; II,b; III,b; IV,c, in *AAS* 75 (1983), pp. 464-468.

(9) Cost. *Lumen gentium*, n. 33/b.

(10) Dice il n. 1 del Decreto in questione: «*Hoc in Decreto Concilium apostolatus laicorum naturam, indolem et varietatem illustrare intendit, necnon principia fundamentalia enuntiare instructionesque pastorales tradere ad eiusdem efficacius exercitium; quae omnia tamquam normae habeantur in recognoscendo iure canonico quod ad laicorum apostolatium attinet*».

(11) Codice di diritto canonico, 1983, cann. 294-295.

(12) La Cost. *Ut sit*, riferendosi alla giurisdizione del Prelato sui fedeli laici della Prelatura, dice nella sua norma III che essa li investe "limitatamente all'adempimento dei peculiari obblighi che essi hanno assunto con vincolo giuridico, mediante una convenzione con la Prelatura".

(13) Cfr Cost. *Lumen gentium*, n. 44, e can. 573, § 2.

(14) Cioè si inquadra nel can. 1290, relativo alla disciplina generale dei contratti, e richiede per la sua validità la capacità prevista dal can. 98, § 1 quanto all'età, così come le condizioni stabilite per la validità degli atti giuridici nei cann. 124-126.

(15) La dichiarazione di volontà dei fedeli che si incorporano alle Prelature e si sottomettono volontariamente alla giurisdizione del Prelato, è di natura analoga a quella di altre dichiarazioni simili. Il diritto della Chiesa prevede altri casi nei quali l'atto di sottomissione di un fedele a una struttura gerarchica già esistente si realizza mediante una dichiarazione di volontà del soggetto. Il can. 112 considera diversi casi di ascrizione, mediante atto volontario, ad altra Chiesa rituale *sui iuris* dopo aver ricevuto il Battesimo. Nella normativa stabilita dal nuovo Codice di diritto canonico, il laico che desidera iscriversi al clero secolare gode di libertà nella scelta della Diocesi nella quale presterà il suo servizio e in cui resterà incardinato una volta che sia stato ordinato diacono (can. 1016).

(16) Cfr sul tema GAETANO LO CASTRO, cit., pp. 133-134.